

# Circolare n.3 del 22 Marzo 2022

È stato convertito il DL 228 del 30 dicembre 2021 (decreto Milleproroghe), con la legge n. 15 del 25 Febbraio 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 ed entrata in vigore il 1° marzo 2022.

### **Bonus Psicologico**

Viene prevista l'erogazione di un contributo da parte delle regioni e delle provincie autonome, finalizzato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dal Covid-19.

Il contributo viene stabilito nell'importo massimo di euro 600 per persona e va parametrato in base alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), tenendo conto che il contributo non spetta alle persone con Isee superiore a euro 50.000.

### Rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo

Vengono riaperti i termini, con possibilità di presentare la richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022, per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti in piani di dilazione per i quali sia intervenuta la decadenza:

- prima dell' 8 marzo 2020 ovvero
- prima del 21 febbraio 2020, per i contribuenti di Lombardia e Veneto in zona rossa.

## Termini relativi alla prima casa

Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine di sospensione delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa, di seguito riportati:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

#### Limitazione all'uso del contante

Viene stabilito che, per l'utilizzo del denaro contante fino al 31 dicembre 2022, resta in vigore la soglia di euro 2.000 con la riduzione a euro 1.000 dal 1° gennaio 2023.

## Modifica ai termini di consegna per l'acquisto di beni con credito d'imposta

Viene prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine ultimo entro il quale devono essere consegnati i beni per poter usufruire del credito d'imposta, rispettivamente per i beni strumentali nuovi non industria 4.0 e per i beni strumentali nuovi industria 4.0, con le agevolazioni vigenti per il 2021. A condizione,



però, che entro il 31 dicembre 2021 sia stato accettato l'ordine dal venditore e sia stato pagato un acconto in misura almeno pari al 20 per cento.

#### Proroga versamento Irap

Viene posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine ultimo per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 34 del 2020, nel caso in cui siano state erroneamente applicate le disposizioni relative alla determinazione dei limiti degli aiuti di Stato spettanti in base a quanto stabilito dalla Commissione europea.

# Detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti relativi a interventi edili

Viene stabilito che tra le spese detraibili per gli interventi edili, in riferimento ai quali può essere esercitata l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, tra cui gli interventi agevolati al 110 per cento, sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, rientrano anche quelle per il rilascio del visto di conformità, per il rilascio delle attestazioni e per il rilascio delle asseverazioni.

\*\*\*\*\*\*

### Rivalutazioni partecipazioni e terreni 2022

Il decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 Febbraio 2022, ha nuovamente prorogato le disposizioni previste dagli articoli 5 e 7, legge n. 448/2001 consistenti nella facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli e sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Rispetto alla norma precedente, le aliquote dell'imposta sostitutiva vengono rideterminate in misura pari:

- all'14% per le partecipazioni che risultano qualificate e non qualificate possedute alla data del 1° gennaio 2022;
- al 14% per i terreni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- redigere entro il 15.06.2022 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare ,con riferimento al possesso e ai valori correnti al 1° gennaio 2022;
- versare l'imposta sostitutiva entro il 15.06.2022 sull'intero valore risultante dalla perizia, oppure con pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima sempre entro il 15 giugno 2022.